

Civile Ord. Sez. 1 Num. 35081 Anno 2022

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 29/11/2022

Oggetto:

s.r.l.
resp. liquidatore

AC- 12/10/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16101/2019 R.G. proposto da
Bicci Stefano, elett.te domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 4,
presso lo studio dell'avv. Fabrizio Imbardelli, che lo rappresenta e
difende con l'avv. Giovanni Giovannelli, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente –

contro

Baroni Andrea, Baroni Laura e Baroni Roberto, elettivamente
domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'avv.
Rocco Agostino, che li rappresenta e difende con l'avv. Giulio
Guarnieri, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 360/2019 della Corte di appello di Firenze, Sezione prima civile, depositata in data 18 febbraio 2019; uditata la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. Stefano Bicci ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno, originariamente proposta contro Carlo Baroni, deceduto nelle more del giudizio e dante causa degli odierni controricorrenti, nella qualità di liquidatore della S.A.R. Autoveicoli e Ricambi s.r.l., cui si addebitava di aver dato corso alla liquidazione del patrimonio sociale e cancellato la società dal Registro delle imprese nonostante la pendenza del giudizio relativo al credito vantato dall'odierno ricorrente nei confronti della società, senza tenerne in alcun modo conto.

2. Andrea Baroni, Laura Baroni e Roberto Baroni hanno resistito con controricorso.

3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto che: a) priva di fondamento fosse la censura avverso la statuita prescrizione dell'azione, siccome il relativo termine – previsto dall'allora vigente art. 2456 cod. civ. – decorreva dal giorno della cancellazione della società dal Registro delle imprese e non già, come preteso nell'atto di appello, dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata successivamente conclusosi nei confronti della società; b) altrettanto infondata fosse

la censura nei riguardi della affermata carenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine alla sussistenza di un attivo accantonabile all'epoca della chiusura del bilancio di liquidazione, con la conseguente mancanza di prova del nesso di causalità tra l'omessa considerazione del credito litigioso a opera del liquidatore e il danno dedotto, consistente nel mancato pagamento del credito dell'appellante.

4. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: « I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2456 c.c. ante riforma in combinato disposto con l'articolo 2947 c.c. (art. 360 n. 3 C.P.C.) - errata individuazione del *dies a quo* della prescrizione», deducendo l'erroneità della sentenza per avere omesso di considerare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina antecedente alla riforma societaria del 2003, affermava che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione, la quale si verificava unicamente con l'esaurimento di tutti i rapporti patrimoniali a essa facenti capo, con la conseguenza che, in caso di sopravvenienze passive, i creditori sociali rimasti insoddisfatti potevano agire direttamente nei confronti della società in persona del liquidatore e, unitamente o disgiuntamente a tale azione, proporre l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore in caso di suo comportamento colposo; da tanto derivava, nel caso di specie, che il fatto storico della cancellazione della società dal registro delle imprese non aveva alcun effetto estintivo, essendo all'epoca pendente il

giudizio avente ad oggetto il debito sociale vantato dal ricorrente, idoneo come tale ad assicurare la sopravvivenza della società; né tale provvedimento di cancellazione poteva avere alcun rilievo ai fini della prescrizione, che nel caso di specie aveva iniziato a decorrere solo quando il fatto illecito del liquidatore era diventato conoscibile, con l'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei confronti della società.

b. Secondo motivo: « II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. ante riforma in combinato disposto con gli articoli 2043 3 2697 c.c. (art. 360 n. 3 C.P.C.) - errata individuazione dell'onere della prova», deducendo l'erroneità della sentenza per avere male interpretato il contenuto dell'onere probatorio gravante sul creditore sociale che agisca nei confronti del liquidatore, dovendo lo stesso identificarsi nell'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva sufficiente a soddisfare il proprio credito invece distribuita ai soci, oppure nella sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo, nella specie essendo stata pienamente provata la consapevolezza del liquidatore dell'esistenza del debito societario nei confronti del ricorrente in conseguenza della pendenza del relativo contenzioso giudiziale al momento della cancellazione dal Registro delle imprese.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

3. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato l'avvenuta prescrizione del diritto azionato, facendo decorrere il relativo termine iniziale dal giorno della cancellazione della società dal Registro delle imprese, ritenendo a tal fine ininfluenza la pendenza del contenzioso che vedeva coinvolta la società medesima. Tale interpretazione è corretta, dovendo considerarsi

che, per principio generale (art. 2935 cod. civ.), ogni diritto inizia a prescriversi "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Nella specie, l'art. 2456, secondo comma, cod. civ. nel testo *ante* riforma del 2003, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie (risultando la società cancellata nel 1998), prevedeva che "*Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti...nei confronti dei liquidatori...*". Ai fini dell'individuazione della decorrenza iniziale del termine di prescrizione rispetto alla questione oggetto di lite (*id est*: la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità contro il liquidatore), ciò che rileva è solo l'accertamento della data dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese. Rispetto a tale obiettivo accertamento, non ha alcuna rilevanza la diversa questione degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, e segnatamente la questione degli effetti dell'estinzione della società per effetto dell'intervenuta cancellazione. Come attenta dottrina, già prima della Riforma delle società commerciali del 2003, non ha mancato di osservare, l'art. 2456, secondo comma, cod. civ. non si occupa della (e dunque non presuppone la) estinzione della società, ma solo degli effetti della sua cancellazione; una volta intervenuta la quale – in questi termini è circoscritto il dato normativo – i creditori sociali possono agire... verso i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da questi ultimi. In tali termini, quindi, da un lato lo stesso ricorrente ammette (a pag. 8 del ricorso) che il dato dell'avvenuta cancellazione era conosciuto nella specie; dall'altro, del tutto incongruamente, pretende di introdurre nella questione in oggetto il tema della "conoscibilità" da parte del creditore dell'illecito addebitato al liquidatore. Ma tale prospettazione, che mutua il

canone applicabile alla distinta azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 cod. civ., è priva di fondamento. Invero, nell'archetipo dell'art. 2394 cod. civ. la proponibilità dell'azione – e quindi, ex art.2395 cod.civ., il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione della relativa azione – è collocata nel momento in cui il patrimonio sociale “risulta” insufficiente al pagamento dei crediti sociali, quindi nel giorno in cui i creditori possono ragionevolmente rendersi conto di tale insufficienza, con evidente spazio per un accertamento in concreto della conoscibilità dell'evento. Diversamente, la azione per cui è causa era (ed è) proponibile “dopo la cancellazione della società” dal Registro delle imprese, il cui effetto legale pubblicitario rende oggettivamente e per presunzione normativa conoscibile il relativo dato a tutti gli interessati. Tanto determina che la decorrenza della prescrizione dell'azione qui fatta valere sia automatica al verificarsi del relativo presupposto legale. La tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe per conseguenza un inammissibile effetto abrogativo della chiara e inequivocabile lettera dell'art. 2456 cod. civ.

Rettamente dunque, nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accertato in fatto (accertamento rimasto incontrovertito) che la S.A.R. Autoveicoli e Ricambi s.r.l. era stata posta in liquidazione in data 22 luglio 2003 ed era stata cancellata dal Registro delle imprese il 16 dicembre 1998, laddove l'azione per cui è causa era stata introdotta con citazione notificata in data 6 dicembre 2007, quando il termine di prescrizione quinquennale, decorrente appunto dalla cancellazione, era ampiamente decorso.

4. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, essendo la sentenza impugnata chiaramente motivata sulla base di due

distinte *rationes decidendi* (la prescrizione del diritto fatto valere e l'insussistenza della responsabilità del liquidatore nel caso concreto), la correttezza della prima *ratio*, come conseguenza dell'infondatezza del primo motivo, comporta che, in alcun caso, quanto dedotto con il secondo motivo sarebbe in grado di determinare la cassazione della pronuncia impugnata, con il conseguente venir meno dell'interesse a ricorrere sul punto.

5. La soccombenza regola le spese di fase, nella misura liquidata in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Bicci Stefano a rifondere a Baroni Andrea, Baroni Laura e Baroni Roberto le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre